



*Comune di Subbiano*

**Provincia di Arezzo**



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE COMUNALE E DELLA  
DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI  
SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

## **INDICE SISTEMATICO**

### ***TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI***

#### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione
- Articolo 3 - Deliberazione delle tariffe
- Articolo 4 - Gestione del servizio
- Articolo 5 - Funzionario responsabile

#### **Capo II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

- Articolo 6 - Criteri generali
- Articolo 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Articolo 8 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Articolo 9 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Articolo10- Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Articolo11 – Autorizzazioni e modalità della richiesta
- Articolo12 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Articolo13 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo14 - Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- Articolo15 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica
- Articolo16 - Pubblicità permanente sui veicoli
- Articolo17 - Pubblicità nei cantieri

#### **Capo III– DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

- Articolo 18 - Criteri generali
- Articolo 19 - Impianti per le pubbliche affissioni
- Articolo 20 - Impianti per le affissioni dirette
- Articolo 21 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Articolo 22 - Pubblicità abusiva

### ***TITOLO II – CANONE SULLA PUBBLICITA', SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

#### **Capo I – CANONE SULLA PUBBLICITA'**

- Articolo 23 - Presupposto del canone
- Articolo 24 - Soggetto passivo
- Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 26 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Articolo 27 – Categoria delle località
- Articolo 28 - Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni
- Articolo 29 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Articolo 30 - Pagamento del canone
- Articolo 31 – Deliberazione delle tariffe
- Articolo 32 – Riduzione del canone
- Articolo 33 – Esenzione del canone

## **Capo II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 34 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 35 - Modalità per le pubbliche affissioni

Articolo 36 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 37 – Esenzioni dal diritto

Articolo 38 - Riduzioni del diritto

## ***TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI***

### **Capo I – SANZIONI**

Articolo 39 - Sanzioni Amministrative

### **Capo II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 40 - Norme finali

Articolo 41 - Entrata in vigore e abrogazioni

**TITOLO I**  
**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**  
*Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI*

**Articolo 1**  
**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**Articolo 2**  
**Ambito territoriale di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune di Subbiano, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) Dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) Dagli articoli da 47 a 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada);
- c) Dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- d) Dalle norme del presente Regolamento Comunale;
- e) Da tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e/o su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna;

**Articolo 3**  
**Deliberazione delle tariffe**

Le tariffe del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nelle misure stabilite dal presente regolamento e si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno. (*Allegato C*).

**Articolo 4**  
**Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è effettuata dal Comune in economia diretta. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli articoli 112, 113 e 113 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267 (Testo Unico degli Enti Locali), ovvero a soggetti terzi iscritti all'Albo previsto dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n°507.

## **Articolo 5**

### **Funzionario responsabile**

Le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono attribuiti al Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

## ***Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'***

### **Articolo 6**

#### **Criteri generali**

La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, le modalità per ottenerne l'installazione e l'esposizione ed il rilascio della relativa autorizzazione comunale, sono disciplinate dal presente Regolamento Comunale, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della strada", dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n° 495, riguardante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione dello stesso e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti.

In conformità a quanto dispone la Legge 18 Marzo 1959 n° 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

Per ragioni di ordine tecnico o interesse generale, l'organo tecnico comunale può concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade urbane di quartiere e strade locali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

### **Articolo 7**

#### **Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

Sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42 è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. La Soprintendenza può, tuttavia, darne autorizzazione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree.

Lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma precedente, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione ai beni indicati al primo comma la Soprintendenza, dopo aver valutato la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere

della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi e comunque nel rispetto delle vigenti norme che regolamentano l'arredo urbano delle città. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione delle zone "A" - Centro Storico – previste dal vigente Piano Regolatore Generale. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale.

La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, edifici di culto e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica, salvo quelle di pubblica utilità.

Le epigrafi e gli avvisi mortuari possono essere esposti unicamente negli appositi riquadri collocati dal Comune nelle varie zone del territorio, in prossimità delle chiese parrocchiali ed in ogni altro luogo ritenuto idoneo a tale forma pubblicitaria. L'affissione diretta su tali impianti è esente dal canone di pubblicità.

## **Articolo 8**

### **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli;
- c) pubblicità varia.

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia".

È considerata pubblicità ordinaria agli effetti dell'applicazione del canone di Pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Si intende pubblicità con proiezioni quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotrannviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio od altrui, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari

- che attraversano strade o piazze, di seguito definita pubblicità con striscioni;
- b) la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita pubblicità da aeromobili;
  - c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita pubblicità con palloni frenati;
  - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito pubblicità in forme ambulanti;
  - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita pubblicità fonica.

## **Articolo 9**

### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento comunale per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, l'installazione dei mezzi pubblicitari consentita lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta alle condizioni, limitazioni e alle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dalle norme di attuazione stabilite dal Paragrafo 3, Capo I°, Titolo II° del Regolamento di Esecuzione dello stesso.

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, così come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, si osservano le seguenti disposizioni:

- a) La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq 20. La dimensione delle insegne di esercizio non deve superare la superficie di mq. 15;
- b) La distanza minima da rispettare nell'installazione dei cartelli con superficie compresa tra 8,6 mq e i 20 mq è di almeno 60 metri lineari prima e dopo il cartello. Tale distanza non è prescritta per i cartelli già installati alla data di approvazione del presente regolamento;
- c) Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'articolo 50 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.
- d) Gli impianti pubblicitari montati su qualsiasi veicolo, così come definito dal Titolo III Capo I del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, ovvero le c.d. "vele pubblicitarie", possono rimanere in sosta prolungata per un massimo di 24 ore. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal Titolo III Capo I del presente Regolamento. L'eventuale accertamento della violazione non esclude l'applicazione delle violazioni previste dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285.

## **Articolo 10**

### **Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono

essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è soggetta all'autorizzazione del Comune di Subbiano, e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dalle norme urbanistiche e dal quarto comma dell'articolo 8 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di metri 2,20 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 2,20 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

## **Articolo 11**

### **Autorizzazioni e modalità della richiesta**

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da canone.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade ed aree pubbliche comunali, o da esse visibili, è effettuato dal Comune.

Il rilascio delle autorizzazioni, al posizionamento ed all'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'articolo 23 del Codice della Strada.

E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (articolo 14 comma 4 septies, del Decreto Legislativo 1 luglio 1986 n° 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986 n°488).

L'effettuazione di pubblicità' con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, dovrà essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio Comunale.

La domanda di autorizzazione deve essere redatta in triplice copia e deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.V.A. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento;
- progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;



- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1965, n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- firma del progetto di tecnico abilitato iscritto all'albo dei geometri, ingegneri o architetti;
- nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento e della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.

**Istruttoria e integrazione della domanda:** nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.

**Rilascio:** l'Ufficio competente a seguito e a completamento dell'istruttoria entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

**Durata:** l'autorizzazione prevede il periodo temporale per la quale viene rilasciata.

**Cessazione dell'autorizzazione:** l'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione ;
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale.

Copia della autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa al Servizio Tributi, ovvero al Concessionario in caso di gestione appaltata.

## **Articolo 12**

### **Decadenza e Revoca dell'autorizzazione**

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'articolo 12.

In caso di mancata ottemperanza degli obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione, la stessa può essere revocata senza che l'utente abbia diritto a rimborsi del canone o indennità di sorta.

## **Articolo 13**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione.
- e) dichiarare i propri impianti agli uffici competenti del Comune, prima dell'installazione degli stessi, corrispondendo contestualmente il canone di pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico se dovuti;
- f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei, provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
- g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dall'art. 55 D.P.R. n° 495/1992, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati o quando la stessa venga danneggiata.

## **Articolo 14**

### **Pubblicità difforme da leggi e regolamenti**

La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata a canone.

La riscossione del canone da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

## **Articolo 15**

### **Volantinaggio e distribuzione di oggettistica**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi sulla propaganda elettorale, è vietato effettuare il lancio o la distribuzione di manifestini, volantini, avvisi in genere od altro materiale pubblicitario sia coi veicoli, sia da punti fissi o in movimento che con aeromobili nonché il collocamento dei medesimi sugli automezzi; è invece consentita la distribuzione a mano del materiale pubblicitario predetto.

## **Art. 16**

### **Pubblicità permanente sui veicoli**

La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e, ove previsto, al pagamento del canone. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante non sono soggetti alle limitazioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali, salvo che non creino situazioni di pericolo e di disturbo visivo.

## **Articolo 17**

### **Pubblicità nei cantieri**

Nel centro storico, il posizionamento e le dimensioni dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegati alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 8 metri quadrati. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni determinate dal comma 4 dell'articolo 8.

## ***Capo III - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI***

## **Articolo 18**

### **Criteri generali**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Subbiano nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici e dalle disposizioni contenute: nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di Esecuzione e dal presente Regolamento.

## **Art. 19**

### **Impianti per le pubbliche affissioni**

Tenuto conto che la popolazione del Comune di Subbiano al 31.12.2010 era costituita da n° 6408, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in almeno mq 12 per ogni mille abitanti.

Tenuto conto degli impianti esistenti nel territorio comunale, la superficie da destinare alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadri 100 come risulta dall'*allegato A*.

La superficie indicata al comma 1 è annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti;

La superficie complessiva è ripartita in percentuale, come appresso:

- a) per il 25% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica . Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali

effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province, dalle Regioni o altri enti pubblici (escluse le affissioni elettorali), comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale e gli impianti destinati all'affissione di necrologi.

- b) per il 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale. Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica.

Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) stendardi monofacciali e bifacciali delle dimensioni pari o multiple di cm. 70x100;
- b) plance o tabelle delle stesse dimensioni di cui sopra;
- c) posters da metri 6,00 x 3,00;

Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:

- a) ponteggi e steccati di carattere provvisorio;
- b) stendardi mobili a carattere stagionale;
- c) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.

Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi possono essere costituiti esclusivamente da posters di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali.

Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti per affissioni funebri, viceversa, essendo di interesse specifico degli abitanti residenti devono essere collocati in posizioni riservate che non prevedono la visibilità a distanza. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Subbiano – Servizio pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a norma dell'articolo 8 del presente Regolamento.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione.

L'*Allegato A* degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:

- a) l'ubicazione;
- b) la tipologia;
- c) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- d) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno (con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo) qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.

L'Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con l'Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall'Amministrazione il rimborso in decimi del canone già corrisposto.

L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento degli impianti destinati alle pubbliche

affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze di servizio.

## **Articolo 20**

### **Impianti per le affissioni dirette**

Nel rispetto del presente regolamento, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.

La concessione e' disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento comunale previste per gli impianti pubblicitari .

## **Articolo 21**

### **Spazi privati per le affissioni dirette**

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

## **Articolo 22**

### **Pubblicità abusiva**

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune nonché tutte le affissioni eseguite in violazione delle norme previste dalle leggi e dei regolamenti sia locali che nazionali o regionali. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

Nel caso di effettuazione di pubblicità' abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui al Titolo III Capo I del presente regolamento comunale.

## **TITOLO II**

### **CANONE SULLA PUBBLICITA', SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ***Capo I - CANONE SULLA PUBBLICITA'***

### **Articolo 23**

#### **Presupposto del canone**

È soggetta al canone di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al

diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **Articolo 24** **Soggetto passivo**

Soggetto passivo del canone sulla Pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui il quale dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento del canone colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Articolo 25** **Modalità di applicazione del canone**

Il canone sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi dallo stesso contenuti.

Il canone per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche viene calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma precedente, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili; le riduzioni del canone non sono cumulabili.

## **Articolo 26**

### **Pubblicità luminosa o illuminata**

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

## **Articolo 27**

### **Categoria della località**

Le località del territorio del Comune di Subbiano, in relazione alla loro importanza ed agli effetti dell'applicazione del Canone sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e limitatamente alle affissioni commerciali, sono suddivise in tre categorie:

**categoria A, categoria B e categoria C.** (*Allegato B*).

Nella categoria A sarà applicata alla tariffa normale del Canone e del Diritto una maggiorazione del 150%. Alla categoria B sarà applicata alla tariffa normale del Canone e del Diritto una maggiorazione del 100%. Alla categoria C sarà applicata la tariffa base.

## **Articolo 28**

### **Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni**

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Amministrazione - o al suo Concessionario - apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dall'ufficio competente del Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Amministrazione di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'utente che non intende più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, presso l'ufficio competente o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.

Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'annualità successiva.

## **Articolo 29**

### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

L'Amministrazione, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata, o doveva, essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o dell'importo maggiore accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Amministrazione per l'organizzazione e la gestione del canone, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da soggetto all'uopo delegato dal concessionario.

## **Articolo 30**

### **Pagamento del canone**

Il canone è dovuto per anno solare di riferimento.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Amministrazione, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. In mancanza di variazioni, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di gennaio e comunque entro la scadenza prevista dalla normativa nazionale vigente.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; per la pubblicità annuale il canone può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. L'Amministrazione è tenuta a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Amministrazione, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quello della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario ai sensi dell'articolo 145 comma 55 della Legge Finanziaria 2001.

## **Articolo 31**

### **Deliberazione delle tariffe**

Le tariffe del canone sulla Pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Le eventuali variazioni sono deliberate entro il termine di legge. Qualora entro il termine predetto non venga adottata delibera di variazione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.



## **Articolo 32**

### **Riduzione del canone**

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) qualora l'impianto pubblicitario sia installato su beni privati.

## **Articolo 33**

### **Esenzione del canone**

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i segnali delle indicazioni turistiche e del territorio, zone industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e comunque di pubblico interesse purché conformi al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- k) la pubblicità relativa a manifestazioni organizzate dal Comune di Subbiano o con il patrocinio dello stesso;

- l) La pubblicità, sui veicoli di proprietà, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato;
- m) Qualsiasi mezzo pubblicitario qualora la sua dimensione sia inferiore a trecento centimetri quadrati;
- n) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

## ***Capo II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

### **Articolo 34**

#### **Servizio delle pubbliche affissioni**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Articolo 35**

#### **Modalità per le pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico anche può essere tenuto anche su supporto informatico.

Le richieste devono risultare da idonea commissione nella quale sono indicate le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, compresi l'indirizzo ed il codice fiscale, la durata di esposizione e la data di inizio, nonché l'oggetto, la quantità ed il formato dei manifesti.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio: la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli: la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito.

I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Affissioni, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui agli ultimi due commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Tutti i manifesti affissi dal pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.

### **Articolo 36** **Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

Il pagamento del diritto può essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Subbiano oppure al Concessionario in caso di affidamento del servizio di riscossione.

L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

Le disposizioni previste per il canone sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Articolo 37** **Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Subbiano da esso svolte in via esclusiva o a cui il Comune ha dato il proprio patrocinio, esposti nell'ambito del proprio territorio, senza l'indicazione di sponsor;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) gli annunci mortuari affissi in via diretta dalle ditte autorizzate.

### **Articolo 38** **Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

### **TITOLO III** **Capo I - SANZIONI**

#### **Articolo 39** **Sanzioni amministrative**

L'Amministrazione è tenuta a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dall'Amministrazione nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206 a € 1.549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione **entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica**, l'Amministrazione provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

E' altresì prevista la sanzione accessoria della rimozione nei casi di seguito indicati:

- a) insegne o impianti pubblicitari abusivi di qualunque tipo;
- b) omesso pagamento della tassa comunale per oltre 1 anno;
- c) cessata attività dell'esercizio o azienda pubblicizzati;
- d) nei casi che saranno individuati dal Sindaco con Ordinanza motivata.

In caso di non ottemperanza all'ordine di rimozione, decorsi i termini assegnati, provvede d'ufficio l'Amministrazione Comunale, a sua cura e spese, addebitando l'intero costo sostenuto al trasgressore.

L'Amministrazione, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, la provvisoria copertura della pubblicità abusiva, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 3 mesi, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Amministrazione e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

## ***Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

### **Articolo 40 Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili.

### **Articolo 41 Entrata in vigore e abrogazioni**

Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 ed ha effetto dal 01/01/2013.

Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il "Regolamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni" ed il "Regolamento Comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari e la disciplina del canone di installazione dei mezzi pubblicitari".